



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE,
LA QUALITÀ E LA TUTELA DEL CONSUMATORE
SACO XI

Prot. n. 1519

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze del 24 luglio 2009 con il quale sono state determinate le modalità applicative dell'articolo 1, commi 1088 – 1090, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), concernenti agevolazioni per la promozione del sistema agroalimentare italiano all'estero;

VISTO l'articolo 4, comma 1 del predetto decreto che attribuisce al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali il recepimento delle istanze presentate dai soggetti di cui all'articolo 2 dell'anzidetto decreto ministeriale ed esamina le stesse e ne riconosce il beneficio ovvero il diniego del contributo;

VISTO in particolare il comma 2, del succitato articolo 4 che con proprio decreto il Mi.P.A.A.F. approva entro trenta giorni dall'entrata in vigore del più volte citato decreto dell'Economia il modello da utilizzare per la redazione dell'istanza e stabilisce i dati in esso contenuti, nonché i termini di presentazione delle istanze medesime;

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di determinare, al fine di garantire una trasparenza dell'azione amministrativa e fornire chiare indicazioni circa la presentazione delle richieste in merito al beneficio fiscale del credito di imposta.

DECRETA

Art. 1

(Modalità di presentazione)

1. In attuazione dell'art. 4, comma 2, del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze del 24 luglio 2009 citato in premessa, è approvato il modello da utilizzare per la redazione dell'istanza mediante il quale sono stabiliti altresì i dati in esso contenuti, nonché i termini di presentazione delle istanze.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE,
LA QUALITÀ E LA TUTELA DEL CONSUMATORE
SACO XI

Art. 2

1. Il modello di cui al precedente Articolo 1, deve essere compilato per ogni singolo anno in cui si richiede il riconoscimento del credito d'imposta ed è disponibile in formato elettronico sul sito Internet del Ministero www.politicheagricole.gov.it.
2. Il modello, debitamente compilato, deve essere inoltrato al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità – Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, la qualità e la tutela del consumatore – SACO XI – Via XX Settembre, 20 – 00187 Roma – Dette istanze debbono essere inoltrate anche in via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica: saco11@politicheagricole.gov.it
3. Il Ministero esamina le istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento dei fondi stanziati, e comunica a mezzo raccomandata, con ricevuta di ritorno, entro sessanta giorni, il riconoscimento del contributo ovvero il diniego del contributo per carenza dei presupposti desumibili dall'istanza o per l'esaurimento delle risorse effettivamente disponibili.
4. Le istanze possono essere inoltrate al Ministero esclusivamente a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale.
5. Le istanze possono essere trasmesse al Ministero entro e non oltre novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale. Il Ministero può prorogare tale termine ove se ne ravvisi la necessità.

Art. 3

1. Il presente decreto è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino Ufficiale del Ministero e nel sito ministeriale www.politicheagricole.gov.it.

Sede, lì 4 febbraio 2010

IL CAPO DIPARTIMENTO
Giuseppe NEZZO